Accordo sindacale ai sensi del D.Lgs 148/2015 e dell'art. 19 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale - Assegno Ordinario - causale "emergenza COVID-19".

Il giorno 20 aprile 2020 si è tenuta la consultazione

TRA

La Società Gilmar Divisione Industria S.p.A. con sede legale a San Giovanni in Marignano (Rn) in via Malpasso 723/725, codice fiscale 10691850159 e partita iva 03225310402, rappresentata dall'Amministratore Delegato Paolo Gerani

Le OO.SS. di categoria:

- FILCAMS CGIL di Rimini rappresentata da Mirco Botteghi, con delega della CGIL Nazionale per firma del presente verbale;
- FISASCAT CISL di Romagna rappresentata da Gianluca Bagnolini, con delega della CISL Nazionale per firma del presente verbale;
- UILTUCS UIL di Rimini rappresentata da Daniela Giorgini, con delega della UIL Nazionale per firma del presente verbale;

PREMESSO CHE

La Società Gilmar Divisione Industria S.p.A. svolge tra le altre, l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori e applica, per questa tipologia di attività, il CCNL Commercio nelle Province di : Arezzo e Alessandria.

- A. In relazione al repentino diffondersi su tutto il territorio nazionale dell'infezione riconducibile al virus COVID-19, sono stati emanati una serie di provvedimenti, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica ed in particolare, tra gli altri il DL n. 6/2020, il DPCM del 4/03/2020, il DPCM 08/03/2020, il DPCM del 09/03/2020, il DPCM 11/03/2020 e il DPCM 22/03/2020:
- B. a seguito dei provvedimenti indicati al punto precedente l'azienda si è vista costretta a ridurre/sospendere la propria attività, verificandosi così una problematica occupazionale che ha generato la necessità di fare ricorso agli ammortizzatori sociali;
- C. la Società ha pertanto fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale ai sensi del D.Lgs. 148/2015, così come integrato dall'art. 19 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 a causa della sospensione o riduzione dell'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con causale "emergenza COVID-19" con decorrenza dal 12 marzo 2020 per una durata previsionale di n. 9 settimane anche non consecutive in favore di tutti i dipendenti assunti alla data del 23.02.2020, attivando la procedura per tutti i propri punti vendita distribuiti sul territorio nazionale e sottoscrivendo in data 23 marzo 2020 un unico verbale di accordo con i rappresentanti sindacali muniti di apposita delega nazionale della loro Direzione Nazionale;
- D. in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020 è stata estesa la possibilità di riconoscere le prestazioni di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" anche per i lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020;
- E. la società intende, pertanto, integrare il verbale di accordo sopra indicato al fine di richiedere l'intervento Fondo di Integrazione Salariale anche per i lavoratori assunti successivamente alla data del 23.02.2020;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parti integranti del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto si seguito pattuito:

 Le Parti, a causa della sospensione o riduzione dell'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) Assegno

DIVISIONE INDUSTRIA S.S.A



Ceccinio Mino Ball

Ordinario ai sensi del D.Lgs. 148/2015 così come integrato dall'art. 19 DL 18/2020, con causale "emergenza COVID-19" anche per i lavoratori assunti nel periodo dal 24.02.2020 al 17.03.2020 ai sensi dell'art. 41 del DL 23/2020, di cui all'Allegato 1.

- 2. La Società presenterà nei termini di legge domanda integrativa di accesso al FIS per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall'articolo 41 del Decreto Legge n. 23/2020. Detta istanza sarà presentata, quale integrazione della precedente istanza riferita all'accordo del 23 marzo 2020, in favore dei lavoratori di cui all'Allegato 1 per n. 9 settimane con decorrenza dal 12 marzo 2020, salvo proroghe che verranno eventualmente decretate dalla Autorità Competenti.
- 3. L'istanza integrativa di intervento al FIS, che ha determinato la riduzione e/o sospensione delle attività lavorative nell'arco di tempo di cui al punto che precede, interesserà un totale di n. 5 dipendenti assunti nel periodo dal 24.02.2020 al 17.03.2020, di seguito si specificano le sedi e i relativi lavoratori addetti:
 - n. 04 lavoratori nella provincia di Arezzo,
 - n. 01 lavoratore nella provincia di Alessandria

Per le specifiche relative ai lavoratori si rimanda all'Allegato 1.

- 4. L'erogazione delle prestazioni ai dipendenti sarà anticipata da parte dell'azienda alle normali scadenze. In relazione alla erogazione la società resta esonerata da qualsiasi responsabilità che possa insorgere a seguito della procedura di istanza di richiesta FIS non imputabile a propria responsabilità, ivi compresa la mancanza di risorse finanziarie nel fondo (F.I.S.) e/o raggiungimento del cosiddetto "tetto aziendale" e comunque per motivi legati alla mancanza di risorse a disposizione.
- Le parti convengono che l'azienda potrà, entro i limiti del normale orario di lavoro e al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, aumentare le prestazioni dei singoli lavoratori.
- Le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo.
- 7. La società Gilmar Divisione Industria S.p.A., sostiene che, con la normalizzazione della situazione sanitaria e il termine degli effetti impeditivi dei sopra citati provvedimenti Governativi, l'attività ritornerà gradualmente a svolgersi in modo regolare.
- 8. Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori. L'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OO.SS, firmatarie.

La verifica dell'attuazione e dell'utilizzo del Fondo di Solidarietà e il persistere delle condizioni che lo hanno generato avverrà in sede aziendale su semplice richiesta delle parti.

Il procedimento di consultazione e esame congiunto vengono svolte, e il verbale firmato, in via telematica.

Letto confermato sottoscritto.

Azienda

Cui

00.88

Filcams Cail Rimini